

CONVENZIONE DI RICERCA

TRA

La Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito SZN), Villa Comunale, 80121 Napoli C.F./P.IVA IT 04894530635, denominata d'ora in poi SZN, rappresentata ai fini della presente Convenzione dal Direttore Generale Ing. Fabrizio Vecchi, nato a Termoli (CB) il 09/12/1969 e domiciliato per la carica presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn

E

L'Università degli Studi di Messina (di seguito UNIME) con sede in Messina, Via Piazza Pugliatti n.1, P.IVA /C.F. 800004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972 e domiciliato per la carica presso l'Università

PREMESSO CHE:

- la SZN e l'UNIME hanno stipulato una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica in data 21/12/2018, per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- l'art. 3 della su citata Convenzione quadro prevede che le parti si impegnino a stipulare specifiche convenzioni attuative che definiscano le modalità di attuazione della collaborazione, che individuino le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e che regolino i termini e le modalità dei rispettivi impegni;
- la SZN e l'UNIME hanno a disposizione risorse infrastrutturali per la ricerca che, se condivise, consentono notevole economia di costi di investimento e risparmio di tempo per il raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca nel campo delle scienze marine;

CONSIDERATO CHE

- La SZN e l'UNIME in data 18/06/2019 hanno stipulato una Convenzione per l'Utilizzo di Locali presso la sede di Villa Pace in Messina, per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca in Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine;
- A seguito della consegna dei locali sopra riportati avvenuta in data 23/07/2019 la sede SZN di Messina è divenuta regolarmente operativa;

- La SZN ha come *mission* lo svolgimento, la diffusione, il trasferimento, e la valorizzazione delle attività di ricerca nel campo della biologia marina, biologia di base ed avanzata e delle biotecnologie applicate al mare;
- La SZN promuove, coordina e svolge attività di ricerca di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze delle scienze del mare con particolare riferimento alla biologia marina;
- L'UNIME ha una esperienza consolidata ed internazionale in tematiche inerenti l'ambiente marino di aree mediterranee;
- L'UNIME svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nell'ambito dell'ecologia delle comunità bentoniche e fitoplanctoniche marine in risposta alle fluttuazioni ambientali (qualità e quantità di luce, dinamica della colonna d'acqua, concentrazioni di macro- e micro-nutrienti, ecc.);
- L'UNIME svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale in ingegneria costiera ed Off-shore;
- L'UNIME svolge attività di ricerca di eccellenza a livello nazionale ed internazionale nelle discipline di Ecologia e Biologia marine

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - (Premesse)

Le premesse e l'allegato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo, vincolando le parti.

ART. 2 - (Oggetto)

Con la sottoscrizione della presente convenzione, SZN affida ad UNIME, che accetta, l'incarico di svolgere le attività di ricerca relative alla componente biotica ed abiotica dei fondali e della colonna d'acqua di un'area dello Stretto di Sicilia antistante la costa ovest della Sicilia occidentale, come sotto dettagliate:

- Partecipazione a campagne di ricerca in mare nell'area di studio di cui sopra;
- Prelievi sedimentologici, analisi granulometriche e restituzione dati;

- Prelievi CTD, analisi campioni di acqua e restituzione dati;
- Analisi dati TRIX e restituzione dati;
- Analisi correntometriche e restituzione dati.
- Analisi dati disponibili su banche dati esistenti relative a sedimentologia, colonna d'acqua, correntometria e loro elaborazione;

Inoltre verranno svolte in collaborazione con SZN le seguenti attività: a) realizzazione di video-riprese ad altissima risoluzione (6K) e fotogrammetria tridimensionale degli organismi di interesse sui fondali in particolari siti target; b) prelievo di campioni di acqua per analisi batteriologiche e DNA ambientale, c) prelievo e analisi di campioni per studio microplastiche, d) pubblicazioni scientifiche.

ART. 3 - (Attività di ricerca)

L'attività tecnico scientifica che verrà espletata da UNIME sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra riportati e prevede un impegno di collaborazione e cooperazione che le parti si impegnano a portare a termine secondo le seguenti modalità:

- a) SZN provvederà ad informare UNIME in merito alle unità da ricerca e imbarcazioni che verranno utilizzate per le attività tecnico-scientifiche al fine di consentire l'imbarco del personale di UNIME;
- b) SZN provvederà ad informare UNIME in merito al cronoprogramma da seguire e rispettare per la realizzazione delle attività di cui all'art.2;

Verranno messi in atto specifici protocolli scientifici e di sicurezza in funzione delle attività da svolgere.

ART. 4 - (Prodotti dell'attività di ricerca)

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 produrrà i seguenti report:

- ✓ rapporto delle campagne da ricerca;
- ✓ rapporto tabellare dei campioni analizzati;
- ✓ rapporto analisi dati;
- ✓ relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta.

ART. 5 - (Durata e decorrenza della Convenzione)

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula¹ e termina il 30 giugno 2021.

Tutte le attività potranno avere inizio a partire dal giorno successivo alla stipula e verranno pianificate da SZN per essere eseguite da UNIME.

L'accordo potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo tra le parti.

ART. 6 - (Costi associati alla presente ricerca)

Il presente accordo prevede una stima dei costi come preventivati nell'allegato tecnico alla presente convenzione che è parte integrante della stessa.

La SZN corrisponderà a UNIME la somma di € 198.000,00 (Euro centonovantottomila,00) a copertura delle spese sostenute per le attività degli artt. 2 e 3 della presente Convenzione. Tale somma è da considerarsi onnicomprensiva per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione del programma di ricerca oggetto della presente convenzione, ivi compreso l'acquisto materiali di consumo, spese generali, missioni, costi dell'eventuale personale esterno contrattualizzato per la realizzazione della ricerca.

L'importo verrà corrisposto in 2 rate: la prima, pari a 40% dell'importo sarà corrisposta entro 30 gg. dalla stipula della convenzione, la seconda, pari al 60% dell'importo, sarà corrisposta alla consegna delle relazioni tecnico-scientifiche.

I versamenti verranno effettuati mediante GFBI (giro fondi Banca d'Italia) sul conto di tesoreria unica:

Banca d'Italia – Conto di Tesoreria n. 0037061

– Cod. Tesoreria 514

IBAN : IT64N0100003245514300037061

Tale somma, essendo un contributo di ricerca, è da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

ART. 7 - (Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo per UNIME è: Prof.ssa Nunziacarla Spanò.

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo per SZN è: Dr. Silvestro Greco.

ART. 8 - (Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano allo svolgimento di tutte le attività come concordate.

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Le Parti si danno reciproca assicurazione che utilizzeranno le migliori competenze, tecnologie e metodologie per svolgere al meglio le ricerche oggetto della presente convenzione e che opereranno al meglio delle loro possibilità per rispettare i tempi previsti per le attività di campo, la consegna dei risultati e delle relative relazioni tecnico-scientifiche.

ART. 9 - (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto della presente Convenzione.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra Parte, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

Le Parti, con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenute all'osservanza dei Codici di comportamento e dei Patti di Integrità degli Enti Pubblici in vigore nelle rispettive Amministrazioni, che dichiarano di conoscere, e degli obblighi di condotta derivanti.

Inoltre, il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10 - (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ART. 11 - (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte, e delle attrezzature che di volta in volta saranno trasportate ed installate, in attuazione della presente Convenzione.

ART. 12 - (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 101/2018 di modifica del cd. "Codice Privacy".

ART. 13 - (Risoluzione della Convenzione e Recesso)

La Convenzione potrà essere risolta con effetto immediato per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna Parte per inadempienza della controparte.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante PEC. In tal caso la SZN riconoscerà a UNIME solo le spese sostenute e documentabili fino a quel momento per le attività strettamente inerenti il progetto oggetto della convenzione e comunque in misura non superiore a quanto previsto complessivamente dalla presente convenzione.

ART. 14 - (Proprietà dei risultati della ricerca e Pubblicazioni)

I risultati delle attività di ricerca congiunta saranno di proprietà sia della SZN sia di UNIME, i quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali. Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare i ricercatori coinvolti nell'effettivo svolgimento della ricerca come co-autori. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità. UNIME e la SZN si impegnano reciprocamente a non portare a conoscenza di soggetti terzi ogni notizia di carattere riservato riguardante le reciproche organizzazioni e delle quali siano venute a conoscenza in forza della presente collaborazione.

ART. 15 - (Spese ed oneri fiscali)

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Essa è soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn (autorizzazione n. 0072153 del 04/05/2017).

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente.

ART. 16 - (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Stazione Zoologica Anton Dohrn, in Villa Comunale, 80121 Napoli, PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it;

- Università degli Studi di Messina Piazza Pugliatti 1, 98100 Messina,

PEC: protocollo@pec.unime.it

Mail: protocollo@unime.it

ART. 17 - (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 18 - (Foro competente)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di -
Messina.

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il Direttore Generale

ATTIVITA' ESPLETATE DALL'UNIVERSITA' DI MESSINA

- 1) Prelievi sedimentologici a mezzo benna e relative analisi chimico-fisiche con risultanze finali;
1.1) Numero 100 Bennate durante la campagna di ricerca.
- 2) Prelievi attraverso sonda multi parametrica di tipo CTD e relative analisi con risultanze finali;
2.1) Numero 100 calate CTD durante la campagna di ricerca.
- 3) Analisi TRIX dei campioni d'acqua;
3.1) numero 100 stazioni durante la campagna di ricerca.
- 4) Attività di analisi e restituzione dati a seguito campagna oceanografica inerenti i punti 1 e 2.
- 5) Attività di analisi letteratura e dati esistenti sulle caratteristiche oceanografiche dell'area di mare interessata dalla campagna oceanografica.
- 6) Imbarco personale tecnico-scientifico per l'espletamento della campagna di ricerca oceanografica.
6.1) giornate di attività stimate a mare pari a ca. 90 gg;
6.2) personale tecnico-scientifico da destinare a bordo dell'unità di ricerca per l'espletamento della campagna apri ad un minimo di 4 unità.
- 7) Predisposizione di relazioni tecniche per step di avanzamento progettuale; predisposizione di relazione tecnica inerenti le attività condotte a bordo; predisposizione di relazione tecnico-scientifica finale sulle attività espletate.